



Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

Ord. nr 380viab - 2025

data del protocollo

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il giorno 10 dicembre 2025 alle ore 20:30 è previsto l'incontro di Campionato di Serie A2 2025/2026 al palazzetto "Opiquad Arena" Blu Basket Bergamo - Fortitudo Bologna;
- è necessario garantire le esigenze di viabilità, ordine e sicurezza pubblica in occasione degli incontri sopracitati.

Visti:

- il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226;

- le Deliberazioni di Giunta Comunale:

- nr 166/2021 con la quale è stata affidata a Monza Mobilità Srl la gestione dei parcheggi pubblici adiacenti lo stadio "U-Power Stadium", al fine di organizzare e gestire un adeguato numero di stalli di sosta e la relativa viabilità di accesso all'impianto sportivo, per la stagione 2021/2022;
- nr 275/2025 con la quale è stata ulteriormente affidata a Monza Mobilità Srl la gestione dei parcheggi pubblici adiacenti lo stadio "U-Power Stadium", anche per la stagione 2025/2026 sino al 30/06/2026

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza allo svolgimento della manifestazione oltre all'incolumità degli utenti della strada.

ORDINA

a) il giorno 10 dicembre 2025 sino alle ore 17:30 e comunque fino al termine della manifestazione sportiva in premessa a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:

- è vietata la circolazione nelle seguenti aree di parcheggio, a eccezione dei veicoli autorizzati:
 - nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena - Vero Volley;
 - nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena - Vero Volley;

Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi
Via D. Guarienti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827
Email segnalistica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- è vietata la circolazione lungo via F. Tognini;
 - è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati:
 - di via F. Tognini
 - nell'area prospiciente lo stadio "U-Power Stadium" posta lungo v.le Sicilia e v.le G. B. Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati
 - nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena - Vero Volley, a eccezione dei veicoli autorizzati
 - nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena - Vero Volley, a eccezione dei veicoli autorizzati
- b) il giorno 10 dicembre 2025 dalle ore 22:00 fino al termine del deflusso veicolare, ovvero a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica ovvero a discrezione e su disposizione del funzionario responsabile dell'ordine pubblico della Questura ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto intervento e soccorso e comunque autorizzati a tutti i veicoli così definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:

è vietata la circolazione lungo v.le G. B. Stucchi, nel tratto compreso tra l'intersezione con v.le Sicilia e l'intersezione con v.le Libertà. Pertanto, tutti i veicoli così definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti:

- nella rotatoria disciplinante l'intersezione Sicilia / G. B. Stucchi, provenienti da v.le Sicilia (entrambe le direzioni) giunti in prossimità dell'intersezione con v.le G. B. Stucchi, hanno l'obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria;
- nella rotatoria disciplinante l'intersezione Sicilia / G. B. Stucchi, provenienti da sud (rif. via G. B. Stucchi provenienza v.le delle Industrie) giunti in prossimità dell'intersezione G. B. Stucchi / Sicilia hanno l'obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria;
- nella rotatoria disciplinante l'intersezione Libertà / G. B. Stucchi, provenienti da v.le Libertà (entrambe le direzioni) giunti in prossimità dell'intersezione con v.le G. B. Stucchi hanno l'obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria;
- nella rotatoria disciplinante l'intersezione Libertà / G. B. Stucchi, provenienti da nord (rif. SP60) giunti in prossimità dell'intersezione con v.le G. B. Stucchi hanno l'obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria.

INFORMA

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**
Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.